



Procura della Repubblica
Tribunale di Trapani

Prot 209/15 I

21-7-15



Direzione Regionale della Sicilia

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI
Rappresentata dal Dott. Marcello Viola, Procuratore della Repubblica

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
Rappresentata dal Dott. Antonino Gentile, Direttore Regionale

Premesso che

- la legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014 (di seguito *legge*), recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*", promuove, attraverso l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia;
- la procedura, distinguendosi da strumenti con analoghe finalità adottati in passato, in particolare con riferimento agli investimenti ed alle attività illecitamente costituite o detenute all'estero, costituisce una concreta possibilità per rientrare nella legalità, in un contesto che vede l'evasione fiscale ed in particolare i fatti di frode perseguiti con sempre maggiore determinazione ed incisività

Considerato che

- Il comma 1 dell'articolo 1 della *legge* introduce nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (di seguito *decreto legge*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e recante la disciplina del cosiddetto "*monitoraggio fiscale*", gli articoli dal 5-*quater* al 5-*septies*, per disciplinare l'emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente all'estero, prevedendo un programma di collaborazione volontaria ancorato alla detenzione di attività all'estero (di seguito, *collaborazione volontaria internazionale*), che ricomprenda anche infedeltà dichiarative non connesse alle suddette attività, al quale conseguono significative attenuazioni delle risposte sanzionatorie dell'ordinamento, sia in campo penale che amministrativo.

- Il comma 2 dello stesso articolo 1 disciplina un programma di collaborazione volontaria (di seguito, *collaborazione volontaria nazionale*), finalizzato a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale.
- Oltre ai benefici in termini di sanzioni amministrative nonché di determinazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 5-*quiquies* del *decreto legge*, nei confronti di coloro che aderiscono alla collaborazione volontaria è prevista, limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria, l'esclusione della punibilità per i reati di *dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000), *dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici* (articolo 3), *dichiarazione infedele* (articolo 4), *omessa dichiarazione* (articolo 5), *omesso versamento di ritenute certificate* (articolo 10-bis) e *omesso versamento di IVA* (articolo 10-ter); nonché l'esclusione della punibilità per i reati di *riciclaggio* (articolo 648-bis codice penale) e di *impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma; nonché ancora di *autoriciclaggio* (articolo 648-ter.1 c.p.), relativamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria ove il reato venga commesso fino alla data del 30 settembre 2015.

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della *legge*, l'esclusione della punibilità prevista dal citato articolo 5-*quiquies*, comma 1, del *decreto legge*, opera anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso a commettere i delitti ivi indicati.

- Che in base al comma 2 dell'articolo 5-*quater* del *decreto legge* la facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora l'autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza:
 - o dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
 - o dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento;
 - o della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

Art. 1

(Finalità della collaborazione)

Obiettivo del presente accordo di collaborazione è assicurare l'effettivo coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della procedura di *volontaria collaborazione* nella premessa individuata.

Art. 2

(Forme della collaborazione)

Per il raggiungimento della finalità indicata all'art. 1, La Procura della Repubblica e l'Agenzia delle Entrate, si serviranno, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando le seguenti caselle di posta elettronica:

- Procura della Repubblica: protocollo dintesa.procura.trapani@giustizia.it;
- Agenzia delle Entrate dr.sicilia.voluntary@agenziaentrate.it;

I referenti per tale attività sono:

- per la Procura della Repubblica: Dott. Ambrogio Cartosio - Procuratore Aggiunto;
- per l'Agenzia delle Entrate: Dott. Filippo Tigano - Capo settore accertamento della Direzione Regionale della Sicilia.

Art. 3

(Oggetto della collaborazione)

Al fine di raccordare l'operato dell'Amministrazione finanziaria con quello dell'Autorità giudiziaria di competenza che potrebbe avere avviato un'indagine nei confronti del contribuente o di concorrenti nel reato integrante una causa di inammissibilità per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria, l'Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Procura della Repubblica le richieste di accesso redatte sull'apposito modello, approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015, corredate delle relazioni di accompagnamento stilate dal contribuente.

È compito dell'Autorità Giudiziaria quello di valutare se il contribuente o eventuali concorrenti nel reato abbiano avuto formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali per violazioni di norme tributarie relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria per l'eventuale segnalazione all'Agenzia delle Entrate; pertanto la Procura della Repubblica, nel rispetto del doveroso riserbo che caratterizza l'attività investigativa, potrà limitarsi, ove occorra, a notificare l'Agenzia nei seguenti termini: **"Nulla osta alla collaborazione volontaria"** oppure **"Sussistono motivi ostativi alla collaborazione volontaria"**. Il flusso delle comunicazioni reciproche avverrà con la massima tempestività.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 5-septies del *decreto legge*, l'Agenzia delle Entrate comunicherà il nominativo del soggetto che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

L'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., denuncerà ogni altro reato di cui dovesse avere notizia nello svolgimento dell'istruttoria relativa alla procedura. È, infatti, rimessa alla Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti dell'articolo 5-septies, comma 1, di ogni elemento emerso nell'ambito di attività di controllo anche successivamente al perfezionamento della procedura di collaborazione ma riferite ad annualità interessate dalla stessa.

Ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 3, del *decreto*, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti dovuti dal contribuente ad esito delle attività dell'Ufficio, comunicherà la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i reati indicati dalla normativa.

Qualora dovessero emergere, dopo il perfezionamento della procedura, ulteriori attività estere o redditi a questi connesse o maggiori imponibili che non sono stati oggetto della procedura, fatta salva l'efficacia degli atti perfezionatisi nell'ambito della procedura, l'Agenzia delle entrate procederà ad interessare la Procura della Repubblica per le determinazioni di spettanza, trasmettendo apposita segnalazione unitamente agli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni che sono stati emessi.

Art. 4

(Obbligo di segreto e di riservatezza)

Saranno adottate tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Verifiche)

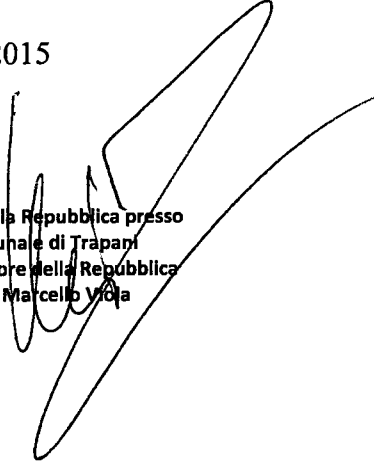
La Procura della Repubblica e l'Agenzia delle Entrate verificheranno periodicamente lo stato di applicazione del presente accordo ed il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.

Art. 6

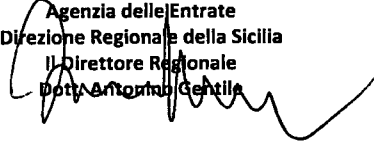
(Integrazioni e/o modifiche)

Il presente protocollo potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie anche al fine di eliminare eventuali disfunzioni che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Trapani, 20 luglio 2015



Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Trapani
Il Procuratore della Repubblica
Dott. Marcello Viola



Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia
Il Direttore Regionale
Dott. Antonio Gentile